



DANIÈLE NOUY

Presidente del Consiglio di vigilanza

Francoforte sul Meno, 13 dicembre 2016

Politiche relative alla remunerazione variabile

Alla direzione delle banche significative

La BCE presta una rigorosa attenzione alle politiche in materia di dividendi e di remunerazione degli enti finanziari sottoposti alla sua vigilanza, e in particolare a qualsiasi impatto che tali politiche possano avere sul mantenimento di una solida base patrimoniale da parte di un ente. Come nel caso delle politiche di distribuzione dei dividendi (su cui si veda la Raccomandazione BCE/2016/44¹) le politiche relative alla remunerazione variabile di un ente possono avere un impatto significativo sulla sua base patrimoniale.

Si sottolinea l'esigenza di adottare un approccio prudente e lungimirante nell'adottare decisioni relative alle politiche di remunerazione del vostro ente. Si esorta a prestare la dovuta attenzione all'impatto potenzialmente negativo delle politiche di remunerazione dell'ente sul mantenimento di una solida base patrimoniale, tenendo conto in particolar modo dei requisiti transitori stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE² (CRD IV). Pertanto, nel riconoscere una remunerazione variabile, ivi compreso l'utilizzo di dispositivi di *malus* o di restituzione, sulla base delle politiche di remunerazione del vostro ente, si raccomanda di applicare politiche coerenti con un percorso prudente, almeno lineare, verso il raggiungimento dei requisiti patrimoniali *fully loaded* (inclusi i requisiti combinati di riserva di capitale) e con gli esiti dello SREP. A parità di ogni altra condizione, ci si attende che il fabbisogno patrimoniale risultante dallo SREP 2016³ rimanga pressoché invariato.

Si prega di tenere regolarmente informato il Gruppo di vigilanza congiunto di pertinenza, in merito a ogni decisione relativa alle politiche di remunerazione.

Distinti saluti,

[firma]

Danièle Nouy

¹ Raccomandazione BCE/2016/44 della Banca centrale europea, del 13 dicembre 2016, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale).

² Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

³ Il fabbisogno patrimoniale si compone dei requisiti di primo pilastro, dei requisiti di secondo pilastro, della riserva di conservazione del capitale e degli orientamenti in materia di capitale di secondo pilastro. A prescindere dalla introduzione graduale della riserva di conservazione del capitale, gli enti creditizi dovrebbero anche prevedere di avere in futuro orientamenti in materia di capitale di secondo pilastro di segno positivo.